



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001)

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER LE SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”

(Edizione 2023)

**PREMESSA. IL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24 E L'ADOZIONE DEL
REGOLAMENTO PER LE SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”.**

Come esposto nell'Introduzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pagg. 8 ss), l'art. 6 D.Lgs. 231/2001 è stato oggetto di alcune modifiche nell'anno 2023.

La norma, nella formulazione *ante* modifiche del 2023, disponeva (commi 2 *bis*, 2 *ter* e *quater*):

- 1) al comma 2 *bis*, che i modelli di cui all'art. 6 comma 1 lett. a) dovessero contenere:
 - a) uno o più canali volti a consentire ai soggetti di cui all'art. 5 comma 1 lettere a) e b) di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; i canali dovevano anche garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
 - b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2 lett. e) dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001, sanzioni nei confronti di chi avesse violato le misure di tutela del segnalante, nonché di

chi avesse effettuato, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si fossero poi rivelate infondate;

- 2) che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuavano le segnalazioni di cui al comma 2 *bis* poteva essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, sia dal segnalante sia dall'Organizzazione sindacale indicata dal medesimo (comma 2 *ter*);
- 3) la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, come previsto dal comma 2 *quater*. Comma che prevedeva anche la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c. nonché ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del soggetto segnalante.

Il comma in esame, infine, disponeva che nelle ipotesi di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a dimensionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi (diretti o indiretti) sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione, fosse onere del datore di lavoro dimostrare che le misure di cui sopra fossero fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

I commi 2 *ter* e 2 *quater* sono stati abrogati dal D.Lgs. 24/2023, che all'art. 24 comma 2 ha previsto che alle segnalazioni o alle denunce all'A.G. o contabile effettuate prima del 30 marzo 2023, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le relative disposizioni dei commi 2 *ter* e 2 *quater*.

Inoltre, il comma 2 *bis* dell'art. 6 è stato modificato sempre ad opera del D.Lgs. 24/2023, che ne ha previsto la seguente formulazione: *"I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)"*.

Il decreto legislativo attuativo della suddetta Direttiva è il citato D.Lgs. 24/2023, rubricato *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*. Prima delle modifiche apportate al comma 2 *bis* dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001, SGM si era dotata di misure volte a disciplinare i canali di segnalazione interna e il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare (cfr. la procedura denominata *"Procedura interna relativa alla segnalazione di illeciti - Modulo di segnalazione all'OdV"* nonché la Parte Generale del MOG, al § rubricato *"Il sistema disciplinare/sanzionatorio"*), che SGM ritiene idonee a garantire il rispetto delle disposizioni della nuova formulazione del suddetto comma 2 *bis*.

Ma al contempo, la Società ha ritenuto di predisporre ed adottare un apposito Regolamento in merito, denominato *"Regolamento per le segnalazioni "Whistleblowing"*, che quale **"Allegato A"**, parte integrante e sostanziale del Modello, viene di seguito riportato.

REGOLAMENTO
PER LE SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”

Sommario	
Introduzione	3
Art. 1 Fonte Normativa e Documentazione di riferimento	3
Art. 2 Oggetto e finalità del Regolamento	4
Art. 3 Ambito Soggettivo: soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione (c.d. whistleblower)	4
Art. 4 Ambito Oggettivo: oggetto della segnalazione	5
Art. 5 Caratteristiche della segnalazione	5
Art. 6 Le segnalazioni anonime	6
Art. 7 Esclusioni: fatti e atti che non costituiscono oggetto di segnalazione	6
Art. 8 I Canali di Segnalazione: modalità attraverso cui procedere alla segnalazione	6
Art. 8.1 Canale di Segnalazione Interna	7
Art. 8.2 Canale di Segnalazione Esterno	9
Art. 8.3 Divulgazione Pubblica	9
Art. 9 Misure di Protezione e Sostegno	10
Art. 10 Ambito di applicazione soggettivo delle tutele	13
Art.10.1 Tutela in ipotesi di divulgazione pubblica	14
Art. 10.2 Condizioni per la protezione della persona segnalante	14
Art. 11 Responsabilità del dipendente che segnala illeciti	15
Art. 12 Obblighi del personale di SGM S.c.p.A.	15
Art. 13 Trattamento dei dati personali	15
Art. 14 Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni	16
Art. 15 Sanzioni	16
Art. 16 Diffusione, sensibilizzazione e formazione del personale	17
Art. 17 Nota di Rinvio	17
Art. 18 Responsabilità di formalizzazione	17

Introduzione

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. Legge Anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, innovato con la legge 179/2017, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illeciti, nota nei paesi anglosassoni come Whistleblowing.

La segnalazione cd. whistleblowing è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il segnalante contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione pubblica e quindi per l'interesse collettivo.

Lo scopo principale del whistleblowing, dunque, è quello di consentire alla Pubblica Amministrazione di venire a conoscenza di situazioni di rischio o di danno e di affrontare il problema segnalato nel modo più tempestivo possibile, contribuendo alla prevenzione e al contrasto di eventuali illeciti.

Lo strumento di whistleblowing contribuisce ad individuare e combattere la corruzione o qualsiasi forma di illecito, a tutelare l'amministrazione da danni economici e all'immagine, a diffondere la cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza all'interno di S.G.M. S.c.p.A. e a rafforzare il sistema dei controlli interni e della gestione dei rischi.

Da ultimo è intervenuto il D.Lgs 24/2023, il quale ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del whistleblowing, ridisegnando l'istituto in modo organico, il che giustifica la revisione della presente procedura.

Art. 1 Fonte Normativa e Documentazione di riferimento

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 1, comma 51, della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha introdotto l'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001, innovato con la legge 179/2017, e da ultimo con il D. Lgs 24/2023.

2. Documentazione Esterna di riferimento

- D.Lgs. n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche e integrazioni
- D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24
- L. 190/12
- Regolamento (UE) n. 2016/679 e normativa nazionale correlata (D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.)
- Linee Guida ANAC in materia e Pareri del Garante Privacy
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e norme di legge applicabili.

3. Documentazione Interna di riferimento

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e documenti richiamati
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed allegati

- Codice Etico
- Procedura Flussi Informativi
- Ulteriore documentazione di cui al sistema certificato

Art.2 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il Regolamento è finalizzato a:

- o promuovere all'interno di S.G.M. S.c.p.A. (di seguito "SGM") la cultura della legalità, intendendo la funzione del whistleblowing quale forma di collaborazione tra l'Azienda ed il suo personale e tutti i soggetti che interagiscono con la Società;
- o incentivare le segnalazioni relative a fenomeni corruttivi, tutelando i soggetti che in buona fede segnalano condotte o comportamenti illeciti dei quali siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto instaurato con la Società;
- o fornire informazioni sulla corretta trasmissione delle segnalazioni, sul loro possibile contenuto, sui destinatari e sulle forme di tutela del segnalante previste dall'ordinamento.

Art. 3 Ambito Soggettivo: soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione (c.d. whistleblower)

1. In forza dell'articolo 3 del Decreto 24/2023 i soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione degli illeciti sono tutti coloro che forniscono prestazioni a favore della Società a qualsiasi titolo, a prescindere dalla natura di tali attività, anche in assenza di corrispettivo.

La platea dei soggetti designata dai commi 3 e 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 24/23 è la più ampia possibile attribuendo legittimazione ai seguenti soggetti:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la società;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la società;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- azionisti e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

2. Il Decreto precisa altresì che sono soggetti legittimati coloro che versano nelle seguenti situazioni:

- a) il rapporto giuridico è in corso;
- b) durante il periodo di prova;
- c) il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Art. 4 Ambito Oggettivo: oggetto della segnalazione

1. Non è stato definito un elenco tassativo di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. In termini generali vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico, come in seguito meglio specificato.

2. Possono essere oggetto di segnalazione:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01 o violazioni del modello di organizzazione e gestione adottato;
- violazioni di disposizioni normative europee:
 - o illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - o atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - o atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
 - o atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Art. 5 Caratteristiche della segnalazione

1. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni, nonché da parte di ANAC. In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto; o le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- è altresì utile la allegazione di documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

2. La segnalazione dev'essere effettuata secondo buona fede e non deve assumere toni ingiuriosi e contenere offese personali ovvero giudizi morali, volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono asseritamente ascritti.

E' vietato in particolare:

- o il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- o l'inoltro di segnalazioni con finalità diffamatorie o calunniose;
- o l'inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa del soggetto segnalato;

o l'inoltro di segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato.

Art. 6 Le segnalazioni anonime

1. Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.
2. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie. SGM, ove riceva segnalazioni tramite canali interni, considera le segnalazioni anonime alla stregua di segnalazioni ordinarie.
3. In ogni caso, si precisa come il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che abbia in seguito comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni potrà beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.
4. SGM, ove riceva segnalazioni attraverso il canale interno di segnalazione è tenuta a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima

Art. 7 Esclusioni: fatti e atti che non costituiscono oggetto di segnalazione

1. La segnalazione oggetto del presente Regolamento non può riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni e istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro e/o nei rapporti con i propri superiori gerarchici o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla normativa vigente.

Art. 8 I Canali di Segnalazione: modalità attraverso cui procedere alla segnalazione

1. Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i seguenti canali, appositamente predisposti:
 - Canale di segnalazione Interno;
 - Canale di segnalazione Esterno (Anac);
 - Divulgazione Pubblica;
 - Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
2. La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del decreto di ultima introduzione, di seguito descritte, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Art. 8.1 Canale di Segnalazione Interna

1. La gestione della segnalazione interna e la verifica della fondatezza delle circostanze in essa riportate, sono affidate, a seconda dell'oggetto della segnalazione medesima:
 - al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di SGM e/o
 - all'ODV.
2. La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:
 - a) preferibilmente tramite compilazione del form di segnalazione (piattaforma informatica) accessibile alla pagina del sito (<https://mercatogenova.it/PATrasparente/Altricontenuti/SegnalazioniWhistleblowing>): in forza delle determinate ANAC e della normativa di riferimento le procedure per il whistleblowing debbano avere

caratteristiche precise, prevedendo, in particolare, “l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”. SGM ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni. Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione di nuova introduzione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante. La segnalazione deve essere inoltrata tempestivamente da RPCT ad ODV, laddove abbia ad oggetto violazioni del Modello 231/01;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.
- Si ricorda come la piattaforma informatica è realizzata tramite il software TeamSystem Whistleblowing ed è conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti, garantisce il mantenimento e l'aggiornamento della piattaforma e non richiede interventi tecnici da parte di soggetti interni o esterni all'ente. Da quanto riportato sul sito le piattaforme digitali disponibili nell'ambito del progetto WhistleblowingPA sono, peraltro, dichiarate già conformi ai requisiti previsti dal decreto 24/2023.

b) mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile Anticorruzione (casella di posta dedicata anticorruzione@mercato.genova.it) e/o ad OdV (odv.231@mercato.genova.it). In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione e/o da OdV che ne garantiranno la riservatezza;

c) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna all'indirizzo “Responsabile anticorruzione SGM” e/o “Organismo di Vigilanza di SGM”; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata/personale”; a tale riservatezza è tenuto il personale del sistema di smistamento della posta interna/ufficio protocollo che, ove non ottemperasse alle disposizioni di cui sopra, risulta soggetto a provvedimenti disciplinari in merito.

d) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a Registro WB dal soggetto legittimato alla sua ricezione.

3. Una volta ricevuta la segnalazione, il RPCT provvederà, entro 7 giorni dal ricevimento, alla catalogazione della segnalazione in apposito registro e all'apertura del relativo fascicolo, al quale dovrà essere attribuito un numero/codice progressivo che corrisponderà al nominativo del segnalante, di cui solo il RPCT conoscerà l'identità.

4. Il RPCT procederà all'avvio di una sommaria istruttoria sui fatti segnalati. Per l'accertamento dei fatti il RPCT potrà avvalersi del supporto di altri soggetti aziendali.

5. Durante l'istruttoria il RPCT potrà (nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al successivo Art. 9):

- a) richiedere notizie agli uffici interessati;

- b) acquisire ogni tipo di documentazione attinente l'oggetto della segnalazione;
 - c) interpellare tutti i soggetti che possono fornire informazioni utili per l'accertamento dei fatti;
 - d) procedere all'audizione del segnalante, se ritenuta necessaria.
6. L'istruttoria, riportata nel fascicolo della segnalazione, dovrà essere eseguita con modalità tali da garantire la segretezza dell'identità del segnalante.
7. Al termine della procedura, il RPCT procederà a inviare comunicazione al whistleblower dell'esito della propria segnalazione. Il termine massimo per l'invio di tale comunicazione e quindi per finalizzare l'istruttoria di che trattasi è di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione.
8. Personale di supporto. Per l'espletamento dell'istruttoria il RPCT, anche in relazione all'organizzazione interna di SGM, potrà avvalersi di un numero limitato di unità di personale di supporto con competenze multidisciplinari. I dipendenti chiamati a collaborare all'istruttoria sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il RPCT nel procedimento.

Art. 8.2 Canale di Segnalazione Esterno

Il D.Lgs ha introdotto un ulteriore canale di segnalazione con destinatario ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), deputata ad attivare detto canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. L'Autorità dovrà inoltre adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 24/2023, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

La segnalazione esterna è consentita allorché dovesse ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna (che in oggi risulta presente, attivato e conforme alle disposizioni dall'articolo 4 del Decreto) è stato rimosso o comunque è stato reso non attivo o, anche se attivato, risulta non conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del menzionato articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 8.3 Divulgazione Pubblica

Un'ulteriore modalità di segnalazione residuale è disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. 24/23.

Divulgare pubblicamente vuol dire: «rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone».

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste da questa procedura e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla stessa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Art. 9 Misure di Protezione e Sostegno

1. Il Decreto 24/2013 appronta una serie di misure a tutela del soggetto segnalante, di seguito enunciate.

- Tutela della riservatezza: l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

E' tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

In particolare si prescrive e si garantisce che:

- a) le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- b) l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- c) nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- d) nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- e) nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
- f) è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente punto e), secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione

interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al precedente punto b) è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta;

g) SGM, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante;

h) la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

i) nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

- Divieto e protezione dalle ritorsioni: il Legislatore ha accolto una nozione ampia di ritorsione, per essa si intende: «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto». Di seguito sono indicate talune fattispecie che, per espresso disposto di legge, costituiscono ritorsioni:

- o il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- o la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- o il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- o la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- o le note di merito negative o le referenze negative;
- o l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- o la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- o la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- o la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- o il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- o i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- o la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- o l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

- Inversione dell'onere della prova. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del

presente articolo nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

- Limitazione di Responsabilità: Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:
 - o coperte dall'obbligo di segreto;
 - o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali o
 - o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

La scriminante penale opera quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

- Misure di Sostegno: «è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC».

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato

La tutela delle persone segnalanti si applica a tutti i soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione, come sopra individuati al §2.

Durante la fase istruttoria della segnalazione, nonché nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente avviato nei confronti del soggetto segnalato, l'identità del whistleblower è sempre protetta, anche nei rapporti con i terzi cui SGM dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.

2. Tutti coloro che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, all'attività istruttoria sono tenuti a garantire il rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante, astenendosi dal rivelare ad altri i contenuti della segnalazione. Il rispetto della riservatezza sussiste anche nel caso in cui l'identità del segnalante sia ipotizzata. La violazione dell'obbligo di riservatezza è responsabilità soggetta ad eventuali sanzioni disciplinari ed economiche, come previsto dall'ordinamento.

3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dal codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, se la contestazione al segnalato dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione fosse fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità potrà essere rivelata, ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa del segnalato.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a) e comma 2.

5. Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

Art. 10 Ambito di applicazione soggettivo delle tutele

1. Le misure di protezione previste dal Decreto, si applicano anche:

- ai cd. "Facilitatori";
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone;
- ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- ai liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- agli azionisti (persone fisiche).

Art.10.1 Tutela in ipotesi di divulgazione pubblica

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste da questa procedura e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla stessa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Art 10.2 Condizioni per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione, per tutte le fattispecie, si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui alla presente procedura;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente procedura.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione (fermo restando quanto escluso dal campo di applicazione del Decreto e di questa procedura).

Salvo quanto previsto da questa procedura nella parte relativa alle "limitazioni della responsabilità", quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste da questa procedura non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Tali disposizioni si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

Art. 11 Responsabilità del dipendente che segnala illeciti

1. Le forme di tutela di cui agli articoli 9 e 10, lasciano impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del dipendente che segnala illeciti nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di cui al presente Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'Istituto oggetto del presente Regolamento.

Art. 12 Obblighi del personale di SGM S.c.p.A.

1. Tutto il personale dipendente di SGM è tenuto a garantire la massima collaborazione al RPCT e/o ai soggetti dallo stesso delegati nell'espletamento dell'attività istruttoria, fermo restando l'obbligo di evitare qualsivoglia situazione conflittuale che possa, direttamente o indirettamente, inficiare l'imparzialità della procedura e la terzietà dei soggetti coinvolti nell'istruttoria.

2. Il dipendente che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per l'accertamento dei fatti segnalati, nega senza giustificato motivo la collaborazione richiesta dal RPCT e dai soggetti dallo stesso delegati, ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva la trasmissione all'Autorità Giudiziaria in presenza di circostanze penalmente rilevanti.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

1. Ogni trattamento dei dati personali rilevante ai fini della presente procedura deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e della restante normativa in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa in materia, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa in materia, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

2. SGM ha determinato in modo trasparente, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa in materia.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa in materia.

Art 14 Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni

1. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza sopra meglio descritti al punto 10) e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa in materia.

2. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con l'RPCT o l'OdV di SGM, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Art 15 Sanzioni

1. Il Decreto rafforza il potere di intervento dell'Anac ampliandone i settori di competenza, le modalità di intervento e fissando le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di accertamento di violazioni nei confronti di tutti i soggetti obbligati dalla nuova disciplina.

Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Fermo restando altri profili di responsabilità l'Anac applica

- da € 10.000 a € 50.000 quando accerta che sono state commesse ritorsioni; la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o è stato violato l'obbligo di riservatezza; non sono stati istituiti canali di segnalazione o non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione o la loro implementazione non è conforme alla normativa; non è che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

- da € 500 a € 2.500 quando accerta che è stato violato l'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante.

Art 16 Diffusione, sensibilizzazione e formazione del personale

1. E' fatto obbligo a tutte le Funzioni aziendali preposte di pianificare iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo (quali ad esempio comunicazione specifiche, eventi di formazione, newsletter e portale intranet). La presente procedura è pubblicata sul sito istituzionale di SGM, pagina Società Trasparente.

Art 17 Nota di Rinvio

1. Le prescrizioni di legge e le altre raccomandazioni/provvedimenti d'Autorità, che rilevano direttamente e/o indirettamente ai fini della presente procedura, costituiscono, nella loro interezza, parte integrante ed essenziale di quest'ultima.

A tali prescrizioni, pertanto, occorrerà sempre fare riferimento per l'individuazione complessiva dei comportamenti e degli adempimenti prescritti, così come anche per l'interpretazione e/o l'applicazione e/o l'integrazione di eventuali disposizioni della presente procedura apparentemente contrastanti con tali prescrizioni/provvedimenti.

2. Si invitano i destinatari della presente procedura a segnalare ai soggetti che l'hanno verificata ed approvata eventuali sue criticità/incongruenze/opportunità di suo miglioramento.

Art 18 Responsabilità di formalizzazione

1. Redazione: RPCT ha redatto la presente procedura con il supporto di OdV.

2. Approvazione-Emissione: Presidente del CdA, conferendo mandato alle Funzioni aziendali competenti affinché provvedano alla sua pubblicazione sul sito Internet aziendale e successiva ratifica del CdA.